

## S. 73 / Nr. 14 Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung) (i)

BGE 57 I 73

14. Estratto della sentenza 25 aprile 1931 nella causa «La Svizzera» contro Ticino.

Seite: 73

Regeste:

Laddove il regime fiscale ammette il difalco dei passivi dalle attività per il computo dell'imposta sulla sostanza (così nel Ticino), le così dette «riserve matematiche» delle società di assicurazione sono deducibili dall'asse imponibile. – Condizioni inammissibili poste dal fisco alla società di assicurazione onde dimostrare l'esistenza e l'ammontare di tali riserve. – Obbligo del fisco di precisare, a quest'uopo, le sue richieste. Annullamento della querelata decisione per violazione dell'art. 4 CF.

A. – L'art. 8 § 1 della legge tributaria ticinese (LTT) dispone:

«Dalla sostanza imponibile si deducono i debiti comprovati verso individui od enti morali, che soggiacciono all'imposta sulla sostanza nel Cantone o che ne sono esentati per legge».

Interpretando questo disposto nell'ipotesi in cui il creditore del debito da sottrarsi abita nella Svizzera, il Tribunale federale ha ripetutamente dichiarato (v. ad es. sentenza Mantel c. Ticino del 22 settembre 1922 – RU 48 I p. 390) che la deducibilità del debito dev'essere ammessa anche quando il creditore abita in altro Cantone.

Seite: 74

In merito a questa giurisprudenza è tuttavia da rilevarsi che essa:

a) non si applica, secondo il precedente citato, che nei rapporti dell'imposta cantonale;

b) non si estende al caso in cui il creditore non è domiciliato in Svizzera, ma all'estero.

Ai fini di questo giudizio occorre ancora rilevare i seguenti disposti della legge e della procedura tributarie ticinesi:

a) Secondo l'art. 5 della legge tributaria gli immobili situati nel territorio del Cantone sono soggetti all'imposta sulla sostanza in base al loro valore di perequazione.

b) E la legge sulla procedura tributaria (LPT) dispone:

«Art. 34.–La Commissione dei ricorsi ordina d'ufficio, senza essere vincolata dalle richieste delle parti, i provvedimenti necessari per le prove».

«Art. 20 cp. 3. – Coloro che entro il termine fissato non presentano o non forniscono i documenti richiesti saranno tassati d'ufficio».

B. – «La Svizzera» Società d'assicurazioni in Losanna, non possiede nel Ticino un domicilio fiscale secondario.

Essa tiene però a Lugano uno stabile del valore di perequazione di 470000 fchi., il quale è compreso fra le attività destinate a formare la così detta riserva matematica.

Fino al 1928 inclusivamente «La Svizzera» pagò per questo stabile l'imposta cantonale e comunale sulla sostanza in ragione del valore di perequazione (470000 fchi) senza deduzione alcuna. Nel 1928, avendo questa Corte nella sentenza «La Svizzera» c. Lucerna del 9 novembre 1928 (RU 54 I p. 388 ss.) dichiarato che le riserve matematiche delle società di assicurazioni, in quanto rappresentano il corrispettivo dei rischi assicurati, non costituiscono un attivo imponibile, «La Svizzera» domandava al fisco del Cantone Ticino d'essere esonerata dall'imposta sullo stabile in discorso per l'importo corrispondente alle riserve matematiche. Ora, diceva essa, sotto deduzione

Seite: 75

delle così dette riserve tacite od occulte, quasi tutto il valore dello stabile è destinato alle riserve matematiche. Partendo da questo concetto e prendendo per base il bilancio del 31 dicembre 1928 ed il rapporto da essa presentato pel 1928 all'Ufficio federale delle assicurazioni (UFA), «La Svizzera» esponeva al fisco ticinese che il suo attivo lordo di circa 104 milioni era costituito per circa 97 milioni da riserve matematiche. Essa non poteva quindi essere imposta che per circa il 6,5% del suo attivo totale lordo, corrispondente secondo il valore di perequazione di 470000 fchi. a Lugano, a circa 33000 fchi.

C. – Questa tesi non essendo stata accolta dalla Commissione di tassazione di Lugano (per l'imposta comunale) e dalla Commissione circondariale (per l'imposta cantonale), le quali, confermando le tassazioni anteriori, fissavano la sostanza imponibile al valore di perequazione di 470000 fchi. senz'alcuna deduzione, «La Svizzera» ricorreva tempestivamente e nei modi di legge il 9 dicembre 1929 alla Commissione cantonale di ricorso per l'imposta cantonale ed il 22 novembre 1929 al Consiglio di Stato per l'imposta comunale, in base, da un lato, all'art. 31 SS. della riforma 11

settembre 1928 della procedura tributaria e, dall'altro, all'art. 48 § 1 della procedura stessa.

Per quanto concerne l'imposta comunale la questione è ancora pendente davanti al Consiglio di Stato. L'attuale litigio concerne dunque solo l'imposta cantonale ticinese per il 1929 sullo stabile precitato in Lugano.

D. – Con ufficio del 15 aprile 1930 la Commissione di ricorso, basandosi sull'art. 34 della procedura tributaria (v. sopra lett. B) diffidava «La Svizzera» a farle tenere, entro il termine perentorio di 15 giorni «una distinta dettagliata (nome degli assicurati, inizio, scadenza ed importo d'ogni singolo contratto d'assicurazione, riserva attribuita ad ogni singolo assicurato al 31 dicembre 1928) delle voci seguenti del bilancio: réserves et reports de primes pour risques en cours de la branche vie 79490665 francs; réserves pour capitaux, rentes et rachats à régler

Seite: 76

408319 fr. 80; réserves pour risques en cours de la branche accident 1318790 fr. et réserves pour sinistres accidents 450000 fr.»

Con lettera del 25 aprile 1930 «La Svizzera», esposte queste difficoltà, rispondeva alla Commissione di ricorso esserle materialmente impossibile di soddisfare a queste esigenze. Essere invece disposta, conchiudeva, a ricevere a Losanna un rappresentante del fisco ticinese, a mettere a sua disposizione tutta la contabilità ed a fornirgli ogni più ampia informazione e spiegazione. Quest'offerta non fu accolta dalla Commissione di ricorso, la quale tre mesi dopo, cioè il 14 luglio 1930, impartiva a «La Svizzera» un nuovo termine, pure perentorio, di un mese per produrre «i vostri libri e più precisamente i libri concernenti le singole partite di tutti i vostri assicurati, quando non preferiate inoltrare copia regolare delle partite medesime. Per quanto poi riguarda i gruppi di contratti – aggiungeva – potete per ora prescindere da un calcolo particolareggiato delle riserve per ciascuna polizza e limitarvi a rimetterci il conteggio della riserva per gruppo, indicandoci tuttavia il nome degli assicurati e l'importo d'ogni assicurazione per ciascun gruppo».

E. – Non avendo la contribuente dato seguito a questa ingiunzione la Commissione di ricorso respingeva il 17 sett. 1930 il ricorso della società «La Svizzera» e manteneva quindi l'imposta cantonale per tutto il valore di perequazione (470000 fchi.) asserendo:

a) In ordine: Secondo la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 1928 nella causa «La Svizzera» c. Lucerna, spetta al contribuente, che domanda l'esonero dall'imposta per le sue riserve matematiche, il dimostrare che le riserve che designa come tali rappresentino l'esatto corrispettivo dei rischi coperti, esclusa ogni riserva tacita. Invitata a fornire siffatta dimostrazione «La Svizzera» vi si è rifiutata. E' dunque passibile della tassazione d'ufficio, conseguenza prevista tassativamente dall'art. 20 cp. 3 LTT (v. sopra lett. B).

Seite: 77

b) Nel merito: Il contribuente, che possiede nel Ticino una sostanza imponibile, è autorizzato a dedurre solo i debiti comprovati (art. 8 LTT, v. sopra lett. A). «La Svizzera» non avendo dimostrato l'esistenza di nessun debito, non può esigere nessun difalco. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza nella causa Mantel c. Ticino del 22 settembre 1922 – RU 48 I p. 390 –) il principio posto dall'art. 8 LTT, non è inconciliabile col diritto federale quando si tratta di creditori non domiciliati in Svizzera. Era dunque obbligo della ricorrente di dimostrare che gli assicurati, a garanzia delle cui polizze furono costituite le riserve matematiche della «Svizzera», erano tutti domiciliati in Svizzera. Ora «La Svizzera» non ha fornito nessun principio di prova atto a dimostrare quanti dei suoi assicurati dimorino in Svizzera e per essi possa quindi esigere, in proporzione, il difalco, e quanti, invece, all'estero, per i quali ogni difalco a titolo di riserva matematica sarebbe escluso.

F. – In tempo utile e nei modi di legge «La Svizzera» ha inoltrato al Tribunale federale ricorso di diritto pubblico basato sugli art. 4 e 46 cp. 2 CF.

Considerando in diritto:

1. – Come sostiene la ricorrente e come risulta da un rapporto 16 ottobre 1930 dell'UFA all'incarto, le esigenze poste dalla Commissione di ricorso a «La Svizzera» erano per così dire inadempibili, in ogni caso affatto inadeguate. Che la ricorrente si adagiasse ad inviare tutti i suoi libri a Lugano o si sottomettesse ad allestire una lista di 3500 pagine, la quale, coi calcoli richiesti, domandava un lavoro di 280 giorni, la Commissione di ricorso non poteva ragionevolmente esigere: queste richieste si spiegano solo ritenendo ch'essa non aveva un concetto neanche approssimativamente esatto di quello che domandava. Si è dunque a ragione che «La Svizzera» si è rifiutata a sottomettersi a quelle ingiunzioni: donde l'inammissibilità delle diffide 25 aprile e 14 luglio 1930, colle quali le era

Seite: 78

ingiunto di prendere dei provvedimenti impossibili, inadeguati, anzi evidentemente vessatori. Non potendo fare di più, «La Svizzera» ha adempiuto all'obbligo di giustificare il computo delle sue riserve

matematiche – e quindi, indirettamente, anche l'importo delle sue riserve tacite – ed il numero degli assicurati all'estero offrendo al fisco ticinese di mettere a sua disposizione a Losanna tutti i suoi libri, di prestarsi a tutti gli accertamenti e di dare ad un mandatario della Commissione di ricorso ogni informazione e spiegazione a richiesta. Come il Tribunale federale ha dichiarato nella causa «La Svizzera» c. Lucerna del 9 novembre 1928, le autorità fiscali, cui una società d'assicurazioni domanda il difalco delle sue riserve matematiche considerate come passivi, hanno la facoltà di chiederle degli schiarimenti sul modo in cui essa determina le riserve dei premi, di verificare i calcoli e, nel caso in cui risulti, che i fondi di riserva sorpassano quanto sarebbe normalmente necessario per coprire i rischi, le autorità fiscali possono considerare l'eccedenza come attività. Spetta dunque al fisco di precisare, caso per caso, i punti sui quali gli abbisognano degli schiarimenti. Per quanto s'attiene al fisco ticinese e data la disposizione della legge tributaria ticinese (art. 8 precitato) e la giurisprudenza di questa Corte riprodotta nella predetta sentenza Mantel c. Ticino (RU 48 I p. 390 ss.), gli organi di tassazione avevano inoltre la facoltà di essere informati anche intorno al numero degli assicurati all'estero e l'importo delle loro assicurazioni. Ma a chiarire questi punti esse dovevano fare alla ricorrente delle domande precise e non esigere da essa l'impossibile. Invece d'istruire la controversia in modo adeguato, la Commissione di ricorso si è limitata ad imporre alla ricorrente delle esigenze inadempibili e, prendendo per pretesto il loro inadempimento, l'ha tassata d'ufficio, come alla decisione querelata del 17 settembre 1930. Questa decisione è da annullarsi conformemente alla prima domanda del ricorso e, senz'entrare, per il momento, nell'esame delle altre, la causa dev'essere

Seite: 79

rinvia all'istanza cantonale per istruzione più adeguata, più approfondita e per nuovo giudizio. Incombe anzitutto al fisco ticinese l'obbligo di designare, con domande precise, i punti su cui desidera essere informato e d'intendersi colla ricorrente sulla maniera di verificare le informazioni che «La Svizzera» si è obbligata di dargli. Un mezzo che a questa Corte (la quale non intende però dare alla Commissione di ricorso direttive né imperative né esaurienti) sembra idoneo a conseguire lo scopo, sarebbe che il fisco ticinese incaricasse un suo rappresentante, esperto nella materia, d'esaminare a Losanna i libri e la contabilità della ricorrente e di procedere sul posto alle verificazioni richieste, la ricorrente essendo obbligata a facilitargli il compito dandogli ogni informazione richiesta. Le spese di questa perizia sarebbero poi a carico della parte soccombente. L'art. 34 LPT coll'aggiunta del capoverso di cui all'art. 34 della novella 11 settembre 1928, dà al ricorrente che, come nel caso in esame, ha offerto la produzione della sua registrazione, espressamente il diritto di farla peritare.

Il Tribunale federale pronuncia:

La querelata decisione è annullata e la causa rinvia all'istanza cantonale per complemento d'istruzione ai sensi dei considerandi e per nuovo giudizio